

Art. 01 – Denominazione e sede

E' costituita in Casarano, alla via Carducci, l'associazione culturale denominata "PHOTOSINTESI". L'associazione è retta dal presente statuto e dalle leggi vigenti in materia.

Art. 02 – Principi

L'associazione è apolitica, apartitica, contro la violenza e rispettosa della moralità e della socialità. Essa si attiene ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, democraticità delle strutture elettive e delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli associati (salvo il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell'associazione e debitamente documentate) e crescita culturale e ideologica degli associati.

Art. 03 – Scopi

L'associazione "PHOTOSINTESI" si propone di valorizzare, diffondere e/o promuovere la cultura, lo spirito cooperativo dell'uomo e la sua socialità. Nello specifico l'associazione sensibilizza l'uomo verso la cultura per le immagini e le arti figurative in genere. Attraverso esse promuove il territorio e valorizza il patrimonio artistico presente. Sensibilizza l'uomo a riflettere sulle bellezze della vita e a prendere coscienza che il fine ultimo dell'uomo è lo stare bene insieme. Per il conseguimento di questi scopi, l'associazione si propone di organizzare, promuovere, produrre, distribuire, curare, gestire, aderire, collaborare e/o prendere parte a: mostre, corsi, concorsi, ritrovi, raduni, seminari, lezioni e/o workshop di fotografia, cinematografia, pittura e/o delle arti figurative in generale; manifestazioni civili, religiose, patriottiche, folcloristiche e/o sociali promosse dalla stessa associazione e/o da enti pubblici o privati, comitati e/o associazioni che ne richiedano la presenza; pubblicazioni, riviste, libri, cd, dvd, video, software e/o materiale multimediale; organismi nazionali e internazionali che abbiano obiettivi simili. L'Associazione potrà in ogni caso occuparsi di qualunque altra iniziativa ritenuta idonea al raggiungimento degli obiettivi sociali.

Art. 04 – Durata

La durata dell'associazione è illimitata e può essere sciolta con delibera dell'assemblea. L'anno sociale ha inizio il primo giorno di gennaio e termina l'ultimo giorno del mese di dicembre di ogni anno.

Art. 05 – Soci e domanda di ammissione

Possono far parte dell'associazione, in qualità di associati, le persone fisiche che ne facciano richiesta e che abbiano una irreprensibile condotta morale e civile. Il soggetto che intende iscriversi deve presentare domanda su apposito modulo che contiene l'accettazione senza riserve dello statuto. La qualità di associato è subordinata all'accoglimento della domanda di iscrizione da parte del consiglio direttivo e contro la cui motivata decisione è ammesso appello all'assemblea generale. Nel caso di minorenni la domanda va controfirmata da chi esercita la potestà, che rappresenta quindi il minore nei confronti dell'associazione e risponde per esso in tutte le obbligazioni assunte. La quota associativa o lo status di associato non possono essere trasferiti a terzi. Le tipologie di socio sono le seguenti: Fondatore (colui che ha istituito l'associazione e che si sente responsabile per essa); Ordinario (ogni cittadino d'età superiore a 25 anni); Aggregato (il maggiorenne che appartiene allo stesso nucleo familiare del socio già iscritto); Giovane (ogni cittadino che non ha compiuto 25 anni alla data di iscrizione); Familiare (il minorenne che appartiene allo stesso nucleo familiare del socio già iscritto); Onorario (il socio che abbia portato lustro all'associazione con il suo operato e la sua condotta).

Art. 06 – Diritti e doveri degli associati

Il socio ha il diritto di frequentare i locali dell'associazione e partecipa alle attività della stessa. Il socio fondatore, ordinario, aggregato o giovane maggiorenne, gode dei diritti di voto alle assemblee sociali. Il socio minorenne non può far parte del consiglio direttivo fino al raggiungimento della maggiore età.

Art. 07 – Decadenza degli associati

L'associato cessa di essere tale per decesso, dimissioni volontarie (da manifestarsi per iscritto al Consiglio Direttivo prima dei 3 mesi antecedenti alla naturale scadenza dell'anno sociale), mancato versamento della quota associativa protrattosi per oltre un mese dalla data di scadenza, comportamento contrastante con gli scopi stabiliti dal presente statuto o eventuali regolamenti, per danni morali e/o materiali arrecati all'associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in contrasto con gli interessi o gli obiettivi dell'associazione. L'associato può altresì essere espulso con decisione motivata del consiglio direttivo. L'espulsione viene deliberata per giusta causa, verso la quale è ammesso ricorso all'assemblea dei soci. L'associato espulso non può essere riammesso prima di cinque anni dalla data di espulsione.

Art. 08 – Gli organi sociali

Gli organi sociali sono: L'assemblea generale dei soci; il Presidente; il Vicepresidente; il Segretario; il Tesoriere; il Consiglio Direttivo. Tutte le cariche dell'associazione sono gratuite, hanno una durata di tre anni e possono essere riconfermate. Le sostituzioni possono essere effettuate dal consiglio direttivo nel corso del triennio ma decadono comunque alla fine del periodo medesimo.

Art. 09 – Assemblea

L'assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e/o straordinarie. L'assemblea ordinaria è convocata dal consiglio direttivo, è presieduta dal presidente o, in caso di assenza, dal vicepresidente. Nel caso di assenza di entrambi l'assemblea nomina un presidente il quale nomina un segretario con il compito di accertare la regolarità della convocazione e costituzione, e redigere il verbale. L'assemblea straordinaria è convocata dalla metà dei componenti del consiglio direttivo o da un quinto dei soci aventi diritto al voto. L'assemblea deve essere convocata non prima di 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione nella apposita bacheca della sede e/o nel sito internet dell'associazione; l'avviso di convocazione deve contenere il luogo, il giorno e l'orario della prima convocazione, nonché il giorno, il luogo e l'orario della seconda convocazione (se prevista) e l'ordine del giorno. L'assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno successivo, per la relazione delle attività e il rendiconto consuntivo dell'anno precedente. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto al voto presenti in proprio o per delega; in seconda convocazione con qualsiasi numero di associati aventi diritto al voto presenti. Possono prendere parte all'assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa. Ogni associato può essere portatore di una sola delega. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza degli aventi diritto al voto presenti, fatta eccezione per le modifiche dello statuto per le quali è necessaria la presenza di non meno di due terzi degli associati aventi diritto al voto e il voto favorevole dei due terzi degli associati aventi diritto al voto presenti. I compiti dell'assemblea sono: indicare al consiglio direttivo i criteri generali di gestione e amministrazione; eleggere i componenti del consiglio direttivo; approvare i bilanci di previsione e consuntivo; deliberare in merito alle richieste di modifica dello statuto; deliberare sullo scioglimento dell'associazione; nominare il liquidatore o deliberare in merito alla devoluzione dei beni (nel caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'associazione). Nelle deliberazioni che riguardano l'approvazione del bilancio e/o la loro responsabilità, i membri del consiglio direttivo non hanno diritto di voto. Le deliberazioni sono conservate a cura del presidente o del segretario e vengono esposte nella sede sociale e/o nel sito internet dell'associazione per la libera consultazione da parte degli associati.

Art. 10 – Consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è l'organo amministrativo dell'associazione, è eletto dall'assemblea degli associati ed è composto da un minimo di cinque a un massimo di nove membri. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono e vengono tempestivamente sostituiti qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio. Tutti gli incarichi sono a titolo gratuito e il consiglio direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il presidente e il vicepresidente, il segretario e il tesoriere (le funzioni del segretario e del tesoriere possono comunque far capo a un unico soggetto). Possono ricoprire cariche sociali tutti i soci aventi diritto al voto in regola con il pagamento della quota associativa. Il consiglio direttivo si riunisce su convocazione del presidente o quando ne facciano richiesta almeno tre componenti, senza formalità, ma comunque con avviso spedito a mezzo raccomandata anche a mano; in questo ultimo caso la riunione non può

avvenire prima di tre giorni. Alle riunioni del consiglio direttivo possono essere invitati associati e/o esperti con voto consultivo. Il consiglio direttivo: fissa le norme per il funzionamento dell'associazione; sottopone all'approvazione dell'assemblea il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo entro la fine del primo mese dall'inizio dell'anno sociale; decide il programma di lavoro sentito il parere dell'assemblea generale; autorizza le attività e gli importi di spesa; elegge il presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere; accoglie o respinge motivatamente le richieste di associazione; decide l'espulsione degli associati; ratifica i provvedimenti d'urgenza adottati dal presidente; assume obbligazioni e/o stipula contratti con il personale necessario e nei limiti delle disponibilità previste dal bilancio; redige i regolamenti interni ai quali tutti i soci si devono attenere; fissa le quote associative annuali e/o eventuali altri contributi; delibera sull'adesione e la partecipazione dell'associazione a enti e/o istituzioni pubbliche o private che interessano l'attività della stessa, designandone i rappresentanti da scegliersi tra gli associati; può delegare al presidente il compimento di tutti gli atti di ordinaria amministrazione, riservandosi le deliberazioni di straordinaria amministrazione; fissa le date delle assemblee ordinarie degli associati da indire almeno una volta l'anno; convoca l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario e/o venga chiesta da almeno un quinto degli associati aventi diritto al voto. Le deliberazioni, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario e devono essere conservate a cura del presidente o del segretario e pubblicate nella sede dell'associazione e/o nel sito internet della stessa per la libera consultazione da parte degli associati. In caso di rinuncia di uno o più consiglieri, i rimanenti provvedono a convocare il consiglio direttivo per surrogare i mancanti che restano in carica fino alla naturale scadenza dei consiglieri sostituiti.

Art. 11 – Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione. Egli è responsabile dell'associazione di fronte a terzi e anche in sede di giudizio. Convoca e presiede l'assemblea, ne cura l'esecuzione e le relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti. Al Presidente spetta l'ordinaria amministrazione dell'associazione sulla base delle deliberazioni del consiglio direttivo. Al Presidente spetta altresì il diritto di costituire obbligazioni o impegni in nome e per conto dell'associazione in casi di urgenza o dove non fosse possibile convocare il consiglio direttivo, che ratificano le decisioni alla prima riunione utile.

Art. 12 – Vicepresidente

Il vicepresidente coadiuva il presidente all'amministrazione dell'associazione e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento temporaneo o in quelle mansioni in cui venga espressamente delegato dal presidente o dal consiglio direttivo.

Art. 13 – Segretario

Il segretario redige i verbali delle riunioni, dà esecuzione alle deliberazioni dell'assemblea, del consiglio direttivo o del presidente, attende alla corrispondenza e si occupa delle comunicazioni interne ed esterne. Assume la funzione di portavoce del Presidente e del consiglio direttivo e sovrintende alla pubblicità delle deliberazioni.

Art. 14 – Tesoriere

Il tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché delle riscossioni e dei pagamenti previo mandato del consiglio direttivo. Sovrintende al rendiconto economico e finanziario dell'associazione sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati.

Art. 15 – Rendiconto

Il rendiconto deve informare circa la situazione economico-finanziaria dell'associazione, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale. Deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio di totale trasparenza e pubblicità nei confronti degli associati. Copia del rendiconto deve essere messa a disposizione degli associati nei modi e forme previste dal consiglio direttivo.

Art. 16 – Attività secondarie

L'associazione, in conformità delle leggi vigenti, potrà svolgere attività economiche ritenute necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali e comunque approvate sempre dal consiglio direttivo.

Art. 17 – Patrimonio

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative, dai contributi volontari degli associati o di enti e/o associazioni pubbliche o private, da lasciti o donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzative della stessa e dai contributi straordinari deliberati dall'assemblea degli associati in relazione a particolari contingenze o iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario. L'associazione non può dividere, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi o riserve, durante la vita della stessa, a meno che la distribuzione non sia imposta per legge. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili per la realizzazione degli scopi istituzionali previsti nello statuto, e può decidere di conservare una parte degli utili come avanzo di gestione da utilizzare negli anni successivi. I contributi ordinari sono dovuti per l'intero anno d'iscrizione che decorre dalla data di versamento e ha termine in ogni caso il 31 del mese di dicembre dello stesso anno. Il socio che recede dall'associazione non può in nessun caso chiedere la restituzione dei versamenti effettuati.

Art. 18 – Libri sociali

Costituiscono libri sociali dell'associazione; il libro degli associati; il libro verbali delle assemblee; il libro verbali del consiglio direttivo.

Art. 19 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea degli associati convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione di almeno due terzi degli associati maggiorenni esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Anche la richiesta di assemblea straordinaria da parte degli associati convocata per lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da non meno di due terzi degli associati maggiorenni con diritto di voto. In caso di scioglimento, la delibera assembleare deve prevedere la nomina di un liquidatore con il compito di procedere alle relative incombenze e a destinare gli eventuali residui attivi ad associazioni di beneficenza.

Art. 20 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto o dai regolamenti interni, dalle disposizioni e/o dagli altri atti emessi dagli organi competenti, si fa riferimento alle vigenti leggi in materia di associazioni